

SUDEUROPA

Quadrimestrale di civiltà e cultura europea

Seconda serie – Anno di fondazione 1978 | ISSN 2532-0297 | n. 2/3 maggio/dicembre 2024

2/3

Centro di documentazione europea
Istituto Superiore Europeo di Studi Politici
Rete dei CDE della Commissione europea

SUDEUROPA

Quadrimestrale di civiltà e cultura europea

Seconda serie – Anno di fondazione 1978 | ISSN 2532-0297 | n. 2-3 maggio/dicembre 2024

2/3

**Centro di documentazione europea
Istituto Superiore Europeo di Studi Politici
Rete dei CDE della Commissione europea**

Direttore responsabile

Daniele M. CANANZI

Comitato scientifico

Giorgio BARONE ADESI (Un. Catanzaro), Maria Stella BARBERI (Un. Messina), Andrea BELLANTONE (Un. Toulouse), Giovanni BOMBELLI (Un. Cattolica di Milano), Daniele M. CANANZI (Un. Mediterranea, ISESP), Felice COSTABILE (Un. Mediterranea), Gabriella COTTA (Un. Sapienza), Giovanni D'AMICO (Un. Mediterranea), Nico D'ASCOLA (Un. Mediterranea), Faustino DE GREGORIO (Un. Mediterranea), Luigi DI SANTO (Un. Cassino), Massimiliano FERRARA (Un. Mediterranea, CRIOS-Bocconi), Fabio FRANCESCHI (Un. Sapienza), Tommaso GRECO (Un. Pisa), Attilio GORASSINI (Un. Mediterranea), Paolo HERITIER (Un. Piemonte Orientale), Marina MANCINI (Un. Mediterranea), Francesco MANGANARO (Un. Mediterranea), Marco MASCIA (Un. Padova), Francesco MERCADANTE (Un. Sapienza), Maria Paola MITTICA (Un. Urbino), Milagros OTERO (Un. Santiago de Compostela), †Antonio PAPISCA (Un. Padova, ISESP), Giuseppe PIZZONIA (Un. Mediterranea), Antonio PUNZI (Un. Luiss di Roma), Ana Gonzales RODRIGUEZ (Un. Santiago de Compostela), Carmela SALAZAR (Un. Mediterranea), Giuseppe TROPEA (Un. Mediterranea).

Comitato redazionale

Elena SICLARI (Un. Mediterranea, coordinatrice), Angela BUSACCA (Un. Meditetranea), Pietro DE PERINI (Un. Padova), Margherita GENIALE (Un. Messina), Basira HUSSEN (Un. Modena e Reggio Emilia), Roberto MAVILIA (Un. Bocconi), Maria Giovanna MEDURI (Un. LUISS di Roma), Giovanna Francesca RUSSO (Un. Mediterranea), Ettore SQUILLACE (Un. Mediterranea), Isabella TROMBETTA (Un. New York), Alessandra VIANI (Un. Sapienza).

Direzione, redazione e amministrazione di SUDEUROPA sono presso l'ISESP – Istituto superiore europeo di studi politici, proprietario della testata, Via Nino Bixio, 14 - 89127 Reggio Calabria; email sudeuropa@isesp.eu, sito internet www.isesp.eu

**LARUFFA
EDITORE**

via dei Tre Mulini, 14
89124 Reggio Calabria www.laruffaeditore.it
tel.: 0965.814954 segreteria@laruffaeditore.it

Registrato presso il Tribunale di Reggio Calabria, n. 7 del 10/11/2016
ISSN 2532-0297

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

La casa editrice Laruffa cura la stampa e la distribuzione

La rivista è pubblicata dal *Centro di documentazione europea* dell'ISESP
e fa parte delle pubblicazioni della rete CDE della Commissione europea.



**Centro di
Documentazione Europea**
ISESP - Reggio Calabria

SUDEUROPA viene realizzata anche con il contributo scientifico di



Centro di Ateneo
per i Diritti umani
Antonio Papisca

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA



Università Commerciale
Luigi Bocconi

CRIOS. Center for Research
Innovation Organization and Strategy

LUISS
Università
Guido Carli



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA
Cattedra
Religion and Law

SOMMARIO

- 7 DIRITTI UMANI, OGGI
9 C. LAZZARO, *La donna 'nella rete' tra pericolo e false informazioni: una tutela ancora da affinare*
- 21 ECONOMIE, POLITICHE E SOCIETÀ
23 E. SICLARI, *La 'Crisi della narrazione' a partire dalle riflessioni di B.-C. Han*
- 35 LO SCACCHIERE DEL MEDITERRANEO NEL MEDIO ORIENTE
37 M. SCHIRRIPIA, *Le regole dell'intelligence: una comparazione tra Italia e Spagna*
- 55 DIRITTI, RELIGIONI E CULTURE
57 R. MAZZOLA, *Quarant'anni dopo il primo Concordato: revisioni e prospettive*
- 67 NORMATIVA, GIURISPRUDENZA E PRASSI INTERNAZIONALE
69- L. ERCOLE, *Il giudice - macchina: da buche de la loi a slave to the algorithm?*
- 85 CRITERI EDITORIALI E NORME REDAZIONALI

Diritti Umani, Oggi

a cura del
Centro di Ateneo
per i Diritti Umani
"Antonio Papisca"
Università degli Studi di Padova

La Rubrica presenta un'analisi dell'impatto delle nuove tecnologie sulla concreta tutela dei diritti. Carmine Lazzaro, in modo sintetico, ma suggestivo, individua alcune criticità del vigente sistema liquido, plurale ed in continua evoluzione, segnalando come nella realtà odierna che combina *online* e *offline* e nella quale tutto cambia e si evolve velocemente, anche la scienza giuridica deve adeguare le proprie categorie, come dimostrano una serie di provvedimenti (tanto normativi, quanto giurisprudenziali). I nuovi diritti dell'età tecnologica chiedono una riflessione seria e, soprattutto, una tutela effettiva, anche, ove occorra, in chiave preventiva.

7

Carmine Lazzaro è ricercatore di diritto privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza Economia e Scienze umane dell'Università Mediterranea.

Tra le sue pubblicazioni più recenti: *La riforma del Terzo Settore tra "povertà del linguaggio giuridico" e criticità applicative*, Napoli, 2024; *Azionabilità delle regole generali predisposte per il contratto nei giudizi concernenti il testamento*, in P. Perlingieri e F. Maisto (a cura di), *Mario Allara, I Maestri italiani del diritto civile*, Napoli, 2024, p. 1043 ss.; *La recuperación de las cuotas por concepto de alimentos - correspondientes al padre y anteriores al establecimiento de la filiación - pagadas exclusivamente por la madre. Dos experiencias en comparación*, in "Anuario de derecho civil", 2024, fasc. I (enero-marzo), pp. 95-132; *Lo sport come scoperta del benessere psicofisico dell'individuo*, in "Olympialex review", 2023, n. 3, p. 70 ss.; *L'eredità teorica finziana: il possesso dei diritti*, in AA.VV., *Rileggere i classici del diritto civile italiano (1900-1920)*, Napoli, 2023, p. 815 ss.; *Le traversie dell'oblio: "narrazione" di un eterno conflitto assiologico*, in "Rivista di diritto privato", 2022, n. 3, p. 473 ss.; *Assegno di divorzio una tantum tra alea e corrispettivo*, in Aa.Vv., *Divorzio 1970-2020. Una riflessione collettiva*, a cura di V. Cuffaro, Milano, 2021, pp. 365-382; *Le immissioni nelle rinnovate logiche della responsabilità civile*, Torino, 2021, pp. VIII-200.

La donna 'nella rete' tra pericolo e false informazioni: una tutela ancora da affinare*

Carmine Lazzaro**

Donna e rete, un binomio tristemente noto a causa degli innumerevoli episodi di violenza (verbale e non) a carico delle malcapitate vittime di turno¹. La delicatezza della tematica impone di dismettere – almeno in parte - i panni del giurista, indagando profili pedagogici imprescindibili per mettere a fuoco la problematica di cui si tratta.

Appare utile, quindi, impostare trasversalmente l'indagine in questione, approfondendo anche aspetti che esulano dai profili prettamente giuridici, ma che sono utili per ricostruire in modo puntuale la fattispecie. Per esigenze redazionali, l'argomento – per sua natura vasto e ricco di profili di interesse, anche penali - verrà trattato soltanto superficialmente, limitandosi ad evidenziare le criticità più rilevanti, anche in un'ottica *de iure condendo*.

Internet rappresenta uno strumento straordinario per lo scambio di conoscenze ed informazioni, all'interno del quale spazio e tempo tendono ad ovattarsi; gli utenti, "assuefatti" alle verità della rete, perdono il contatto con la realtà, divenendo sbiadite contropfigure di un mondo surreale dominato dall'ingresso impetuoso di notizie più o meno veritiere.

Pugliatti sintetizzò il processo di giuridicizzazione della conoscenza accostando i due termini, in chiave descrittiva, nel titolo di una sua opera "*Conoscenza e diritto*"². Forse oggi il titolo più adatto sarebbe stato "Conoscenza è diritto", così registrando il compimento del percorso dalla fattualità della conoscenza alla meritevolezza di tutela dell'accesso alla notizia.

La transizione verso una piena e consapevole volontà, che si forma validamente, necessita di un flusso costante di notizie a tutti i livelli.

* Il contributo è destinato, con altro titolo, agli Annali DiGiES 2023.

** *Università Mediterranea*.

¹ Seppure con uno sguardo limitato allo sport, segnala il preoccupante *gender gap* attualmente esistente in rete A. BUSACCA, *Gender gap in social media: internet is not a place for female athletes*, in "Olympialex review", 2022, n. 1-2., p. 14 ss.

² V. S. PUGLIATTI, *Conoscenza e diritto*, Milano, 1961.

L'informazione - intesa sia come libertà di espressione di cui all'art. 21 Cost., che come libertà d'informarsi *ex art.* 10 C.E.D.U. - consente, infatti, una partecipazione più consapevole dei cittadini alla cosa pubblica e, più in generale, a tutte le scelte che riguardano la vita di relazione della persona³. È «una libertà, di carattere ampio, ad operatività generale» ma, ad accesso ridotto: non tutti i cittadini hanno eguale accesso alle notizie, tant'è che è stato rilevato che «l'informazione è potere»⁴.

Autorevole dottrina ha considerato l'informazione come un «bene patrimonialmente rilevante», inquadrandolo tra i «beni immateriali, e comunque in senso lato non identificabili in una *res corporale*»⁵. Tale impostazione appare sicuramente condivisibile, anche in considerazione del progresso scientifico e tecnologico e del conseguenziale ampliamento degli orizzonti del sapere, con l'inevitabile aggiornamento/ripensamento della categoria stessa dei beni giuridici, che, nell'evoluzione del sistema, va affrancata dalla tradizionale corporalità, frutto di antichi pregiudizi materialistici, ma ormai da tempo ricostruita in chiave funzionale, quale strumento di soddisfazione di interessi meritevoli di tutela⁶.

³ Illuminata dottrina non mancò di segnalare che l'informazione «è presupposto e garanzia per l'attuazione dell'effettiva eguaglianza e della partecipazione di tutti alla vita del paese» (cfr. P. PERLINGIERI, *L'informazione come bene giuridico*, in "Rassegna di diritto civile", 1990, n. 2, p. 326 ss., p. 327).

⁴ L'espressione è ripresa da A. LOIODICE, *Informazione (diritto alla)*, in Enciclopedia Diritto, XXI, Milano, 1971, p. 472 ss., p. 473.

⁵ COSÌ P. PERLINGIERI, *L'informazione come bene giuridico*, cit., p. 332. In senso analogo V. ZENO-ZENCOVICH, *Sull'informazione come "bene" (e sul metodo del dibattito giuridico)*, in "Rivista critica di diritto privato", 1999, n. 1, p. 485 ss. e ID., *Informazione (profili civilistici)*, in Digesto delle Discipline Privatistiche - Sezione Civile, IX, Torino, 1993, p. 420 ss. Contra D. MESSINETTI, *Circolazione dei dati personali e dispositivi di regolazione dei poteri individuali*, in "Rivista critica di diritto privato", 1998, n. 3, p. 339 ss., p. 342.

⁶ Concorde sul punto F. PIRAINO, *Sulla nozione di bene giuridico in diritto privato*, in "Rivista critica di diritto privato", 2012, n. 3, p. 459 ss., p. 482, il quale evidenzia che «Il bene consiste in un'entità sottoposta ad un processo sociale di oggettivazione tale da essere percepita dalla coscienza sociale come distinta rispetto al soggetto percipiente e rispetto alla realtà più ampia di cui essa partecipa [...] così da divenire cosa». L'A. aggiunge (p. 483) che «Ebbene il progresso delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e il conseguente avanzamento degli orizzonti del sapere, con l'inevitabile riconsiderazione della categoria del reale, hanno definitivamente affrancato la cosa dal presupposto fiscalista, includendovi una gamma di prodotti dell'intellettualità di natura disparata ma tutti accumulati sotto il segno dell'immaterialità e soprattutto dell'oggettivazione in termini di datità, in quanto oramai del tutto affrancati dalla matrice soggettiva che li ha creati, così da escludere dal novero delle cose le prestazioni ancora dovute».

L'avvento dell'era digitale ha accresciuto la rilevanza giuridica dell'informazione per quanto oggi il binomio reale-virtuale venga superato, lasciando spazio ad una realtà ibrida che Floridi definisce la «Era Onlife», all'interno della quale non c'è più una differenza tra “online” ed “offline”, ma c'è appunto una zona franca, cd. «onlife»⁷, dove reale e virtuale tendono a mescolarsi incessantemente. Abbattuti gli steccati esistenti, il virtuale diventa estensione del reale⁸, portando con sé uno tsunami incontrollabile di informazioni, proprio per le caratteristiche della rete, terreno sterminato e fertile di scambio di informazioni e notizie aperto a tutti. Da qui, la necessità sia di eliminare eventuali asimmetrie informative, che di erigere dighe contro il fenomeno dilagante delle *fake news*.

Vero, falso e verosimile si intrecciano senza sosta nella rete: le certezze vacillano, le verità si scarnificano, cedendo il passo ad una verità virtuale, frutto di un passaparola incontrollato - e spesso avulso dalla realtà - nell'agorà telematica⁹, tant'è che sia Google, sia Facebook stanno lavorando sul versante del *fact checking*, ossia sul controllo della veridicità dei fatti. Il “mito” dell'accesso ad *internet* sta gradualmente cedendo il passo al «lato oscuro» della rete¹⁰, con il conseguenziale decadimento del *cyberspazio*. Spesso le *fake news* si accompagnano a messaggi pieni di

⁷ L'espressione è di L. FLORIDI, *The Onlife Manifesto. Being Human in a Hyperconnected Era*, Springer Open, Oxford, 2014.

⁸ In senso analogo M. SAMMARRO, *Progettazione e valutazione educative per superare i pericoli della Rete*, in “I problemi della pedagogia”, Supplemento, Anno LXV, Gennaio/Giugno 2019, n. 1, p. 39 ss., p. 39-40, la quale sottolinea che «Se fino a qualche tempo fa la rete poteva essere considerata uno spazio “altro”, la realtà virtuale appunto, entro cui accedere, distaccandosi dalla realtà reale - “Essere in rete” significava vivere in uno stadio di liminalità, sospesi tra un dentro e un fuori, tra reale e virtuale, sospesi sulla soglia, sul limen - oggi la dicotomia reale-virtuale viene superata, lasciando spazio ad una realtà ibrida, l'Era Onlife (Floridi, 2014), all'interno della quale non c'è più differenza fra “online” e “offline”, ma c'è appunto una “onlife” dove reale e virtuale si (con)fondono. Cadute le barriere, il virtuale diventa estensione del reale. Tale rivoluzione fa sì che la comunicazione diventi de-mediata, ossia priva di qualsiasi filtro che possa regolamentarne l'accesso: tutti possono produrre e pubblicare senza alcuna mediazione, chiunque può comunicare direttamente e scegliere i contenuti da condividere. Il passaggio da una “comunicazione dall'alto” e mainstream, nell'ottica one to many in cui vige il controllo della circolazione dei contenuti, ad una “comunicazione dal basso”, nell'ottica dell'intelligenza collettiva (Levy, 1994), comporta una democratizzazione del sistema ma, al contempo, la moltiplicazione dei punti di vista determina un progressivo pluralismo della rete (Rivoltella, 2015)».

⁹ Sul tema imprescindibili appaiono le osservazioni di S. RODOTÀ, *IL DIRITTO DI AVERE DIRITTI*, ROMA-BARI, 2015.

¹⁰ L'espressione è ripresa da A. ALÙ, *Il doppio volto di internet tra l'accesso e l'uscita e il paradosso della “trappola” digitale*, in “Diritto di famiglia e delle persone (II)”, 2023, n. 2, p. 626.

odio e rancore, che diventano un “tono di voce” accettabile e permesso anche sui media *mainstream* come stampa, tv e radio e non solo sui *social network*¹¹. Ciò che prima veniva stigmatizzato e considerato inaccettabile diviene la regola: quotidianamente ci si imbatte in programmi di intrattenimento e/o trafiletti di giornale colmi di frasi ingiuriose o che inneggiano all’odio, il livore nei confronti di una persona, di un genere, della collettività, le guerre assurte agli onori della cronaca hanno di certo soffiato sulle fiamme che covavano da tempo sotto le ceneri di una pace apparente. Limitando la nostra disamina all’analisi del fenomeno nei ristretti confini nazionali, giova rilevare che l’Italia vanta un triste primato in Europa sui livelli dell’odio in rete, come affermato in occasione del *World Speech Day*, la giornata mondiale della parola che si è tenuta per la prima volta a Firenze a marzo 2018.

L’*hate speech*, il linguaggio che trasuda odio, è più diffuso di quello che si pensa. Risentimento, sdegno, intolleranza e odio si dispiegano contro singole persone o gruppi specifici per i motivi più disparati: razziali, etnici, religiosi, di genere o di orientamento sessuale¹². Occorre, infatti, prendere atto che il *web* si presta a un uso distorto delle notizie, spesso a danno delle donne, troppe volte lese da atteggiamenti machisti e prevaricatori, frutto di scorie di un mondo improntato a logiche ormai superate.

Secondo la «Mappa dell’Intolleranza 6.0»¹³, redatta da Vox diritti nel 2021, principale bersaglio dell’odio via *web* sono le donne (43,70%); nel 2022, la «Mappa dell’Intolleranza 7.0»¹⁴ conferma il *trend*: al primo posto svettano ancora le donne (43, 21%); anche su *twitter* le donne hanno il triste primato di categoria più odiata ed insultata.

Negli ultimi anni, sono assurti agli onori della cronaca i fenomeni tristemente noti del *cyberbullismo* e del cd. *revenge porn*.

Il *cyberbullismo* è definito come atto aggressivo intenzionale condotto da un individuo o un gruppo usando varie forme di contatto elettronico,

¹¹ Per maggiori approfondimenti sul tema, v. M. CIANCIMINO, *La libertà di espressione nel mondo digitale: alcune coordinate civilistiche in tema di contenuti controversi sui social network*, in “Diritto di famiglia e delle persone (Il)”, 2022, n. 1, p. 360.

¹² Sul tema si rinvia alle considerazioni di A. SPATUZZI, *Hate speech e tutela della persona, tra incertezza del paradigma e declinabilità dei rimedi*, in “Diritto di famiglia e delle persone (Il)”, 2021, n. 2, p. 888 ss.

¹³ Consultabile al link <https://www.retecontrolodio.org/cmswp/wp-content/uploads/2022/01/Mappa-dellIntolleranza-6.0.pdf>

¹⁴ Consultabile al link <https://www.retecontrolodio.org/cmswp/wp-content/uploads/2023/01/Mappa-dellIntolleranza-7.pdf>

ripetuto nel tempo contro una vittima che non può facilmente difendersi. Le caratteristiche del *cyberbullismo* sono l'anonimato, la possibilità di interfacciarsi con un pubblico vasto, ossia il *web*, la pervasività e l'accessibilità, in quanto il *cyberbullo* può raggiungere la sua vittima in qualsiasi momento e luogo, ed infine la mancanza di un *feedback* emotivo, il che rende ancor più pericoloso il fenomeno in questione, poiché, non percependo direttamente le reazioni della vittima, il carnefice 2.0 non è mai totalmente consapevole del danno arrecato. Ciò lo rende disinibito ed abbassa i suoi livelli di autocontrollo¹⁵.

Si tratta di un fenomeno multiforme che si esplicita attraverso diverse declinazioni, tra cui spiccano il *sexting*¹⁶ (erotismo in rete), il *grooming* (adescamento dei minori in rete) e la pedopornografia¹⁷.

La situazione di cui si tratta ha raggiunto livelli di guardia, tanto che il legislatore ha sentito l'esigenza di intervenire sul tema: l'Italia si presenta – incredibile, ma vero – normativamente all'avanguardia sull'argomento, in considerazione del recente testo normativo licenziato – primo in Europa – in materia di “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del *cyberbullismo*” (legge 29 maggio 2017, n. 71), con il dichiarato “obiettivo di contrastare il fenomeno del *cyberbullismo* in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche”¹⁸.

¹⁵ Per un inquadramento generale del fenomeno, tra i tanti, v. C. BELACCHI, M. G. EUSEBIO (a cura di), *Cyberbullismo e traiettorie contemporanee della violenza. L'identità psicosociale tra realtà e virtualità*, Milano, 2018 e i M.L. GENTA, A. BRIGHI, A. GUARINI, *Cyberbullismo. Ricerche e strategie di intervento*, Milano, 2016.

¹⁶ V. A. BILOTTO, *Dal cyberbullismo al sexting. Come aiutare figli, genitori ed insegnanti ad affrontare i rischi legati alle nuove tecnologie*, Faenza (RA), 2019.

¹⁷ Per un quadro puntuale della problematica si rinvia a M. FACCIOLI, *Minori nella rete. Pedofilia, pedopornografia, deep web, social network, sexting, gambling, grooming e cyberbullismo nell'era digitale*, Milano, 2015.

¹⁸ Per maggiori approfondimenti sull'argomento si rinvia a A. BUSACCA, *Informazione, comunicazione e condivisione attraverso i social network opportunità e rischi della rete*, in F. MANGANARO (a cura di), *Semi di futuro. A scuola per la democrazia la giustizia e il diritto*, Napoli, 2018, p. 339 ss., p. 347, la quale plaude (p. 350) «alla scelta di una dinamica partecipativa che si indirizza a coinvolgere ed emancipare i minori, rendendoli cybernauti consapevoli e capaci di utilizzare al meglio le potenzialità della Rete e gettando le basi, attraverso una corretta “media education”, per una informata e prossima “cittadinanza digitale” che dovrà confrontarsi con una realtà sempre più interconnessa e comunicativa».

Il legislatore avrebbe potuto probabilmente dettagliare più diffusamente le azioni a carattere preventivo e le strategie a tutela delle vittime di siffatte deplorable condotte, ma resta la positiva valutazione di un tentativo – *soft* – di disciplina del fenomeno.

Alla luce dello scarno testo normativo, la giurisprudenza ha tentato di arginare l'insopportabile diffondersi di siffatti eventi, lesivi dei più basilari diritti della personalità, tentando di responsabilizzare i genitori. Da ultimo, si consenta di ricordare la recente pronuncia del Tribunale di Sulmona, ove si statuisce che «Qualora soggetti minorenni diffondano, utilizzando mezzi telematici (WhatsApp, Facebook, etc.), fotografie contenenti l'immagine nuda di una coetanea e siffatta diffusione avvenga senza il consenso dell'interessata, devono ritenersi civilmente responsabili, ex art. 2048, comma 1, c.c., i genitori degli autori della predetta diffusione, in quanto è ad essi ascrivibile la *culpa in vigilando ed in educando*. La responsabilità parentale può essere esclusa, ai sensi del comma 3 dell'art. 2048 c.c., soltanto qualora i genitori dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, dovendosi con ciò intendere che gli stessi abbiano integralmente adempiuto al dovere di educare la prole attraverso lo sviluppo nella stessa di una adeguata capacità critica e di discernimento. La circostanza che al momento della commissione dell'illecito la fotografia in oggetto fosse già diffusa all'interno della comunità di appartenenza del soggetto fotografato e che ciò fosse dovuto, tra l'altro, alla condotta disinibita tenuta dal soggetto stesso, attenua la responsabilità civile, ma non la esclude, configurandosi in capo alla persona ritratta, ed ai genitori della stessa, un danno non patrimoniale consistente nella lesione di una pluralità di interessi costituzionalmente protetti, tra cui il diritto alla riservatezza, alla reputazione, all'onore, all'immagine, all'inviolabilità della corrispondenza»¹⁹.

Occorre a questo punto segnalare come, negli ultimi anni, si sia diffuso a macchia d'olio il fenomeno, tristemente noto, del cd. *revenge porn*.

La “pornovendetta” ha trovato terreno fertile ed è germogliata in un contesto culturale che guarda alla rete come una zona franca, nella quale, in nome della libertà di espressione, nulla può essere vietato, neppure ciò che – nella parallela vita reale – viene ritenuto un crimine²⁰.

¹⁹ V. Tribunale Sulmona, 9 aprile 2018, consultabile su *dejure.it*.

²⁰ Sul tema di recente cfr. A. SORGATO, *Revenge porn. Aspetti giuridici, informatici e psicologici*, Milano, 2020 e G. DE FEO, *Il revenge porn. La diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti*, Castel San Giorgio (SA), 2022.

Tale situazione, al limite del paradossale, è stata sicuramente favorita dall'avvento delle nuove tecnologie informatiche²¹ e, in particolare, degli *smartphones*. Essi hanno reso semplice la realizzazione di fotografie e video, permettendo a chiunque di produrre facilmente immagini dal contenuto sessuale: una sorta di pornografia amatoriale “a portata di *click*”, che coinvolge in particolare le donne, arrecando a queste ultime danni e sofferenze psico-fisiche di ingente portata, fortemente condizionati dal genere. Al contempo, la costante connessione di tali strumenti alla rete consente la rapida ed immediata condivisione dei materiali creati con una o più persone. La questione appare particolarmente rilevante, poiché coinvolge valori apicali del nostro ordinamento, intercettando profili risarcitori, anche non patrimoniali, di non poco momento, in particolare in tema di responsabilità delle piattaforme *on line* e/o dei motori di ricerca²².

Il legislatore, stante la gravità della condotta in questione, ha ritenuto di introdurre una fattispecie penale *ad hoc*, cristallizzandola all'art. 612 *ter* cod. pen. (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti), ove tali fattispecie penalmente rilevanti vengono punite con la

²¹ In dottrina è stato icasticamente sottolineato che «*Il rapporto tra interpretazione giuridica e nuove tecnologie, richiama nuovamente l'attenzione sulla valutazione del “tempo”, sul cambiamento dei modi di esplicarsi dell'attività umana e nella stessa visione della realtà, sollecitando il giurista contemporaneo a sottoporre a revisione le basi del proprio mestiere. Il tempo che accanto allo spazio rappresenta la tradizionale coordinata interpretativa, si arricchisce di nuove implicazioni sistematiche e prima ancora esistenziali; esso, in relazione agli effetti che le nuove tecnologie producono sui fatti naturali e umani, è non più soltanto una variabile, se pur determinante delle vicende giuridiche, ma una “condizione esistenziale” modificatrice di senso cioè della denotazione stessa della cultura generale sottoposta alla spinta di forze cognitive nuove*» (in tal senso A. ALPINI, *L'impatto delle nuove tecnologie sul diritto*, in “*comparazionedirittocivile.it*”, 2018, n. 4, p. 1).

²² Per un inquadramento generale della questione si rinvia a G. SARTOR, M. VIOLA DE AZEVEDO CUNHA, *Il caso Google e i rapporti regolatori USA/EU*, in “*Diritto dell'informazione e dell'informatica (Il)*”, 2014, n. 4-5, p. 657. V. anche M. MONTANARI, *La responsabilità delle piattaforme on-line (il caso Rosanna Cantone)*, in “*Diritto dell'informazione e dell'informatica (Il)*”, 2017, n. 2, p. 254.

reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000²³. A maggior riprova dell'attenzione del nostro ordinamento per il fenomeno indagato, il recente d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, ha introdotto all'interno dell'impianto del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003), l'art. 144 bis, rubricato *Revenge porn*, che introduce, nei casi in oggetto, la facoltà di presentare una segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali per i provvedimenti del caso a tutela del soggetto leso. La stessa Corte di Cassazione è recentemente intervenuta ampliando il catalogo delle condotte sussumibili all'interno della cornice delittuosa prevista dall'art. 612 ter cod. pen., precisando che sussiste *revenge porn* anche in ipotesi di diffusione *online* di una persona in biancheria intima, trattandosi nel caso di specie di video e foto «capaci di richiamare, per il contesto e le condizioni concrete nelle quali vengono ritratte, l'istinto sessuale²⁴».

Da questo continuo germogliare nel panorama giuridico italiano di provvedimenti normativi, seppure eterogenei tra loro, si desume, da un lato, l'estrema attenzione del legislatore per le delicate situazioni di interesse *de quibus* violate in spregio al principio personalistico e, dall'altro, come sia necessario che il giurista moderno si abitui, suo malgrado, a convivere con le problematiche – sempre cangianti – connesse alle caratteristiche intrinseche della rete, tra le quali spicca, in senso negativo, la potenziale perpetuità della circolazione dei dati immessi anche dai confini più remoti del sistema, nonché la loro accessibilità da parte di qualsivoglia utente. In considerazione di ciò, appare doveroso ricordare la recente tipizzazione del diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

²³ Per un quadro esaustivo della Riforma, v. C. ZANNELLI, “Revenge porn”. Pregi e aporie della nuova fattispecie di cui all'art. 612-ter c.p., in “Diritto di famiglia e delle persone (II)”, 2021, n. 3, p. 1427 ss. e A. SORGATO, *Revenge porn. Aspetti giuridici, informatici e psicologici*, cit. V. anche G.M. CALETTI, *Revenge porn e tutela penale. Prime riflessioni sulla criminalizzazione specifica della pornografia non consensuale alla luce delle esperienze angloamericane*, in “Diritto Penale Contemporaneo”, 2018, n. 3, p. 77 e ID., *Libertà e riservatezza sessuale all'epoca di internet. L'art. 612-ter c.p. e l'incriminazione della pornografia non consensuale*, in “Rivista italiana di diritto e procedura penale”, 2019, n. 4, p. 2044.

²⁴ Cfr. Cass. pen., 29 marzo 2023, n. 32602, sez. V, in “Diritto e Giustizia”, fasc.129, 2023, n. 3, con nota di A. IEVOLELLA, *Revenge porn: anche la diffusione online di una persona in biancheria intima è reato*.

di cui all'art. 17 Regolamento generale sulla protezione dei dati²⁵ [Regolamento (UE) 2016/679].

È evidente, quindi, quanto la questione sia densa di spunti e criticità, che meriterebbero una più attenta disamina, che, per ragioni di economicità della trattazione, non può essere proposta in questa sede.

In conclusione, giova sottolineare che ormai i tempi sono maturi, occorre che il giurista prenda atto dei rischi connessi all'uso del *web*, strumento pericoloso e dagli effetti potenzialmente dirompenti ed imprevedibili, poiché «Se un tempo era difficile ricordare [...] oggi è arduo dimenticare». «Internet è [...] un gigantesco deposito e non un archivio ordinato»²⁶ di informazioni, anche le più personali e recondite, il che innesca evidentemente un problema di bilanciamento tra interessi contrapposti²⁷: informazione *versus* *privacy*²⁸; da un lato, libertà di espressione e diritto di cronaca e, dall'altro, la pretesa (legittima) dei soggetti interessati di esercitare un controllo sulle notizie che li riguardano a protezione della propria identità personale, riservatezza, reputazione, onore ed immagine.

²⁵ Per ulteriori approfondimenti si consenta di rinviare a C. LAZZARO, *Le traversie dell'oblio: "narrazione" di un eterno conflitto assiologico*, in "Rivista di diritto privato", 2022, n. 3, p. 473 ss., p. 484. Per un inquadramento generale della problematica, cfr. G. RESTA, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio su internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma, 2015.

²⁶ V. G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in "diritto dell'informazione e dell'informatica (II)", 2014, n. 4-5, p. 591 ss. e p. 603.

²⁷ «La tutela degli interessi individuali sottesi al riconoscimento e all'esercizio del diritto di ottenere il c.d. oblio, ovvero sia la cancellazione e la non diffusione delle informazioni personali, impone il delicato compito di effettuare il bilanciamento tra diritto all'informazione, nelle sue diverse declinazioni del diritto a informare e a essere informati, e diritto alla riservatezza in generale ma, più in particolare, alla *privacy*, all'identità della persona nonché, per certi aspetti, alla protezione dell'opera intellettuale nella sua accezione morale. Il diritto all'oblio ha un'origine risalente e, prevalentemente, giurisprudenziale. L'esigenza di ottenere la cancellazione di informazioni personali è figlia della società dell'informazione, nella quale la divulgazione delle notizie di interesse collettivo e la conservazione delle stesse hanno presentato l'esigenza di richiedere la rimozione dalla disponibilità pubblica dei dati relativi a fatti o circostanze dai quali l'individuo ritiene di poter essere lesa o, potenzialmente, danneggiato» (COSÌ M. D'AMBROSIO, *Diritto all'oblio e principio dell'openness nelle procedure giudiziarie: il caso delle pronunce della Corte di Cassazione*, in "Diritto Mercato e Tecnologia", 2016, n. 2, p. 322-323).

²⁸ Sulle problematiche connesse alla riservatezza in generale si consenta di rinviare alle lucide osservazioni di G. GIACOBBE, *Riservatezza (diritto alla)*, in *Enc. dir.*, XL, Milano, 1989, p. 1245 ss. e A. SCALISI, *Il valore della persona nel sistema e nei nuovi diritti della personalità*, Milano, 1990, p. 185 ss.

In un siffatto contesto sociale, profondamente mutato alla luce dei sistemi di diffusione delle notizie, l'emergere dei «nuovi diritti dell'età tecnologica»²⁹ impone all'interprete di riconsiderare in chiave evolutiva le categorie del diritto, a protezione delle peculiari vulnerabilità, in particolare della donna, derivanti da un sostrato culturale di stampo prettamente maschilista.

Per questo motivo, occorre interrogarsi sulla nuova condizione della donna nell'era digitale, dove i confini tra la vita *on line* e quella *off line* tendono a sparire: siamo ormai connessi gli uni con gli altri senza soluzione di continuità, divenendo protagonisti impersonificati, immagini sbiadite di noi stessi, *avatar* creati *ad hoc* per una realtà – quella virtuale – che non esiste, ma ferisce mortalmente le vittime innocenti dell'odio collettivo dei cd. “leoni da tastiera”³⁰.

Si pone ormai come esigenza ineludibile quella di definire le regole sul “governo della notizia”: non si tratta di invocare tecniche censorie di funzione oscurantista, ma di esprimere capacità di gestione del cambiamento epocale imposto dalla tecnica. È un appuntamento con la Storia al quale il diritto non può sottrarsi.

Abstract

Il giurista moderno è costretto, suo malgrado, ad abituarsi a convivere con le problematiche – sempre cangianti - connesse alle caratteristiche intrinseche della rete, tra le quali spicca, in senso negativo, la potenziale perpetuità della circolazione dei dati immessi, anche dai confini più remoti del sistema, nonché la loro accessibilità da parte di qualsivoglia utente. Occorre prendere atto che il web si presta a un uso distorto delle notizie, spesso a danno delle donne, troppe volte lese da atteggiamenti prevaricatori, frutto di scorie di un mondo improntato a logiche ormai superate. Oggi più che mai, quindi, giova interrogarsi sull'effettività di tutela apprestata a favore delle donne nell'attuale sistema in continua evoluzione.

Parole chiave: donne, web, informazione, riservatezza, rischi.

²⁹ L'espressione si deve a S. RODOTÀ, *Tra diritti fondamentali ed elasticità della normativa: il nuovo codice sulla privacy*, in “Europa e diritto privato”, 2004, n. 1, p. 1 ss., p. 3, il quale parla di «diritto di mantenere il controllo delle proprie informazioni e di determinare le modalità della costruzione della propria sfera privata».

³⁰ In dottrina è stato sottolineato che «Occorre mettere al centro dell'innovazione digitale la “Persona”, per promuovere un “umanesimo tecnologico” che si espliciti anche nel contrasto alle vecchie e nuove discriminazioni, in un'ottica che sia moderna e al passo coi tempi, contro una falsa realtà (quella digitale) dominata dalla cultura dell'effimero e dello scarto» (in tal senso E. BATTELLI, *Necessità di un umanesimo tecnologico: sistemi di intelligenza artificiale e diritti della persona*, in “Diritto di famiglia e delle persone (II)”, 3, 2022, pp. 1096 ss. e p. 1121).

Abstract

The modern jurist is forced, in spite of himself, to get used to living with the ever-changing problems connected to the intrinsic characteristics of the web, among which stands out, in a negative sense, the potential perpetuity of the circulation of the data entered, even from the remotest borders of the system, as well as their accessibility by any user. It must be acknowledged that the web lends itself to a distorted use of news, often to the detriment of women, who are all too often harmed by prevaricatory attitudes, the result of the dross of a world marked by outdated logics. Today more than ever, therefore, it is worth questioning the effectiveness of the protection afforded to women in today's ever-changing system.

Keywords: women, web, information, privacy, risks.

Criteria editoriali e norme redazionali

SUDEUROPA pubblica contributi originali, su invito della direzione o dietro proposta del singolo autore, che abbiano attinenza ai temi di interesse della rivista.

Gli articoli devono essere inviati all'indirizzo sudeuropa@isesp.eu in formato .doc. Ogni articolo è sottoposto, a cura del direttore, ad almeno due referees per la valutazione anonima, secondo le consuete regole adottate dalla comunità scientifica.

La redazione si impegna a comunicare all'autore via email l'avvenuta ricezione del testo ed entro tre mesi una prima valutazione con esito 'positivo' oppure 'positivo con riserva' oppure 'negativo' e a rimandare il contributo per le eventuali opportune correzioni.

Salvo diversi accordi con la direzione, l'autore si impegna a non pubblicare lo stesso testo in altro luogo senza autorizzazione.

Gli autori sono pregati di presentare il loro testo adottando i seguenti criteri redazionali:

1. ogni contributo non può superare i 65.000 caratteri di lunghezza spazi inclusi, eventuali eccezioni sono concordate con la direzione.
2. per garantire l'anonimato nella fase di valutazione, l'articolo deve essere suddiviso in due file, il primo con nome e cognome dell'autore, titolo del contributo, indirizzo email e recapito telefonico dell'autore, breve profilo personale; il secondo file contenente il testo, reso anonimo e privo di riferimenti che potrebbero fare identificare l'autore.
3. ogni articolo deve essere correlato da un abstract e da almeno 5 parole chiave, da presentare in italiano e inglese.
4. le note vanno poste a piè di pagina mentre una breve bibliografia può essere posta, a discrezione dell'autore, alla fine del testo.

5. figure, tabelle e immagini devono essere allegate separatamente in formato .jpg e nel testo indicata chiaramente la posizione per il loro inserimento.
6. l'indicazione delle opere segue le regole qui di seguito esemplificate:
- a) ARISTOTELE, *Metafisica*, Milano, 2003⁴, p. 3.
 - b) *Ivi*, p. 7.
 - c) G. CAPOGRASSI, *Diritti umani*, in Enciclopedia italiana, II, pp. 786-788.
 - d) P. GROSSI, *Uno storico del diritto in colloquio con Capograssi*, in "Rivista internazionale di filosofia del diritto", 2006, n. 1, p. 13 ss.
 - e) *Crisi e metamorfosi della sovranità*, a cura di M. Basciu, Milano, 1996.
 - f) P. BARCELLONA, R. DE GIORGI, S. NATOLI, *Fine della storia e mondo come problema*, Bari, 2003.
 - g) G. DEL VECCHIO, *Sui principî generali del diritto*, a cura di G. Conso, Milano, 2002.
7. le citazioni si effettuano inserendo il testo tra virgolette «a caporale», le doppie virgolette "ad apice" saranno impiegate per un secondo livello di citazione e le 'virgolette ad apice' per un eventuale terzo livello di citazione. Omissioni di porzioni di testo citato saranno indicate con tre puntini racchiusi tra parentesi tonde.
8. i titoli troppo lunghi possono essere abbreviati e, dopo la prima menzione, luogo e data di pubblicazione sostituiti con 'cit.'.

L'Istituto Superiore Europeo di Studi Politici, ISESP, costituito a Reggio Calabria nel 1971, ha lo scopo di promuovere e diffondere la cultura politica con specifico riguardo alla zona meridionale e alla regione calabrese e nella prospettiva dell'integrazione europea.

Una delle attività dell'Istituto è la gestione del "Centro di documentazione europea", CDE, depositario ufficiale degli atti e delle pubblicazioni istituzionali dell'Unione europea, di cui questa rivista è emanazione.

SUDEUROPA, dunque, fa parte delle pubblicazioni della rete dei CDE della Commissione Europea e viene realizzata anche con la collaborazione scientifica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, dell'Università di Padova, dell'Università Bocconi di Milano, dell'Università LUISS di Roma e dell'Università La Sapienza di Roma.

Questo fascicolo

Il 2024 si chiude con un numero doppio nel quale compaiono temi di stringente attualità.

La Rubrica "Il punto sui diritti umani, oggi" presenta una riflessione sui diritti delle donne con particolare riferimento alle insidie della rete; "Economie, politiche e società" discute di crisi della narrazione, tema molto presente nel dibattito internazionale, attraverso una delle figure filosofiche diventata di riferimento: Han.

Con "Lo scacchiere del Mediterraneo nel Medio Oriente" si tratta di intelligence nella comparazione tra Italia e Spagna mentre per "Diritti, religioni e culture" è il Concordato a quarant'anni dall'initesa con la Tavola Valdese a costituire l'opportunità per riflettere sul sistema pattizio anche in generale. Chiude il fascicolo, per "Normativa, giurisprudenza e prassi internazionale", una riflessione sulla predittività della giustizia, tema quantomai dibattuto e centrale.

 LARUFFA
EDITORE

Reggio Calabria 2018
ISSN 2532-0297